Rep. N° 5281/3975
Allegato "A"

Fondazione
Solidarietà Caritas
ETS · Firenze

STATUTO

della Fondazione Solidarietà Caritas - ETS

Descrizione	In data
Costituzione dell'Associazione Solidarietà Caritas onlus e Statuto	10/05/1993
Modifica allo Statuto	17/06/2016
Modifica per trasformazione in Fondazione Solidarietà Caritas onlus	28/04/2018
Modifica ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore)	29/04/2019
Modifica allo Statuto	15/07/2026

Art. 1 - Costituzione e sede

1.1 È corrente una fondazione denominata "**Fondazione Solidarietà Caritas - ETS**", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.
La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

1.4 La Fondazione ha sede in Firenze, via dei Pucci 2; le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 2 - Scopi

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, in particolare attraverso il servizio in favore di soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati, in condizione di solitudine e disagio sociale, vittime dell'usura, detenuti, malati e minori e la diffusione della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontariato.

2.2 Le finalità dell'ente sono ispirate al principio evangelico della carità ed alla Dottrina sociale della Chiesa; costituisce, quindi, un elemento distintivo della missione della Fondazione la collaborazione con l'Arcidiocesi di Firenze.

2.3 Le finalità e le attività della Fondazione si esplicano e vengono esercitate nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

2.4 La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

Art. 3 - Attività

3.1 La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali ed ispirati anche all'opera della Chiesa - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112 ;
- interventi e prestazioni sanitarie ;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 ;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore ;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 ;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale ;
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016 n. 166, o erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. ;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata .

3.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

a) istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, case famiglia e centri di accoglienza, diurna, notturna ed estiva per l'ospitalità di persone in condizioni di povertà, disagio sociale e di minori;

b) gestire centri per l'accoglienza straordinaria e per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

c) promuovere le politiche di contrasto al disagio abitativo mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati impossibilitati a soddisfare le esigenze abitative primarie;

d) istituire e gestire: (i) centri diurni per l'accoglienza di persone che necessitano di continuità assistenziale in ambito sanitario e di sostegno nei percorsi di terapia (ii) strutture per l'accoglienza temporanea di persone autosufficienti, ma con problemi di salute fisica e psichica ed in condizioni di disagio sociale; (iii) strutture per il ricovero e l'accoglienza di persone affette da gravi patologie fisiche e psichiche oppure da dipendenze -es. alcol, stupefacenti e ludopatia(iv) strutture per l'accoglienza di minori malati e delle proprie famiglie nei periodi di ricovero o di terapia presso le strutture ospedaliere della regione;

e) esercitare e promuovere la beneficenza attraverso: (i) la prestazione di servizi in favore di individui poveri e svantaggiati -es. pasti, docce, cambi biancheria e deposito bagagli per persone senza fissa dimora mediante la gestione di mense e di strutture idonee allo svolgimento di tali attività (ii) l'erogazione in favore di soggetti in condizione di povertà di somme di denaro reperite mediante raccolte fondi organizzate a tale scopo;

f) erogare prestiti di solidarietà in favore di persone in condizioni di temporaneo disagio economico, in funzione di ausilio al reinserimento sociale (con esclusione di ogni attività riconducibile alla disposizione di cui all'art. 106 D.lgs. 385/1993 Testo Unico in materia bancaria e creditizia);

g) promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni culturali ed incontri di formazione e studio (anche presso gli Istituti scolastici) aventi ad oggetto le tematiche dell'immigrazione, dell'accoglienza, del confronto interculturale, della legalità e del recupero sociale e della promozione del volontariato;

h) favorire l'uscita dalla povertà e dalla marginalità sociale mediante l'organizzazione di servizi di orientamento al lavoro, corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, anche mediante svolgimento di attività finalizzate all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché organizzazione di eventi e corsi formativi specifici per l'aggiornamento e l'approfondimento dei temi del disagio e della povertà;

i) promuovere (in collaborazione con le Istituzioni pubbliche ed i servizi sociali) il recupero ed il reinserimento sociale di soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione, mediante la gestione di strutture per la loro accoglienza ed il loro impiego, previa specifica formazione, nelle attività di volontariato della Fondazione.

3.3 La Fondazione, oltre alle suddette attività, potrà:

a) stipulare ogni atto/contratto per l'esecuzione ed il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui senza che l'elenco possa considerarsi tassativo o esaustivo: (i) la stipula di finanziamenti e mutui a breve e medio-lungo termine (ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto/alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali (iii) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o

privati che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, conduttrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione;

d) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché istituzioni civili e amministrative;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;

f) acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento delle proprie finalità;

g) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

h) compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

i) porre in essere attività informative ed iniziative culturali destinate a diffondere la conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali.

Art. 4 - Attività diverse e raccolta fondi

4.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. ed all'art. 3.2 del presente Statuto purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 5 - Partecipanti della Fondazione.

5.1 I partecipanti della Fondazione si dividono in:
- Partecipanti;
- Partecipanti Sostenitori.

5.2 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale o caritativa, di particolare rilievo nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

5.3 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro o con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

5.4 L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi membri; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. È escluso l'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 14 del presente Statuto.

5.5 L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori deve essere preceduta dall'espresso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.

5.6 I Partecipanti ed i Partecipanti Sostenitori hanno pari diritti.

Art. 6 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di amministrazione; condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente.

Nel caso di partecipanti/partecipanti sostenitori persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della Fondazione;
- variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente o della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti ed i Partecipanti sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina anche di un ulteriore organo: il Comitato Scientifico

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vicepresidente, componente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, per decisione dell'Arcivescovo di Firenze, da cinque o sette membri, compreso il Presidente e la sua composizione è la seguente:

- tre o cinque membri (a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia di cinque o sette membri) tra cui il Presidente, nominati dall'Arcivescovo di Firenze;

- due membri nominati dalla maggioranza dei suddetti consiglieri e scelti tra candidati indicati dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- in mancanza di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori ovvero in mancanza di indicazione dei nominativi da parte dell'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione, tutti i membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati dall'Arcivescovo di Firenze.

8.2 Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di adeguata competenza e professionalità, con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché dell'associazionismo, del volontariato e della promozione della cultura e pratica del dono e che abbiano competenze utili al perseguimento delle finalità dell'ente. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c..

8.3 Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

9.1 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza interruzioni.

9.2 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, ai soggetti cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

Art. 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

10.1 I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso



Consiglio di amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni. Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

10.2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente entro trenta giorni dall'evento richiederà la nomina del sostituto al soggetto che aveva nominato l'amministratore dimissionario o cessato; la sostituzione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il consigliere dimissionario o cessato fosse stato nominato, a norma dell'art. 8.1 lett. b del presente Statuto, in mancanza di indicazione di nominativi da parte dell'Assemblea dei partecipanti della Fondazione entro trenta giorni dalla richiesta, il sostituto sarà nominato dall'Arcivescovo di Firenze.

10.3 I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

10.4 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento comunica ai soggetti a cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

La ricostituzione del nuovo consiglio deve essere effettuata, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.

11.2 Spetta al Consiglio di amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

a) stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto;

b) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma annuale delle attività;

c) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (secondo le previsioni di legge);
d) approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di amministrazione;
e) nominare il Direttore determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;
f) nominare, se ritenuto necessario, il Responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi della Fondazione ed il Direttore del personale;
g) approvare la struttura organizzativa della Fondazione proposta dal Direttore;
h) deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;
i) delegare specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
j) deliberare l'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti sostenitori e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
k) nominare i membri del Comitato Scientifico;
l) approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
m) approvare il conferimento di incarichi professionali;
n) deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
o) determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;
p) determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
q) deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
r) deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;
s) deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e nominare i componenti delle stesse;
t) deliberare le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.
Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

12.3 Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio medesimo e i componenti dell'Organo di Controllo siano presenti ovvero, se assenti, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare, purché nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo si opponga alla trattazione degli argomenti posti in discussione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi (anche esclusivamente) a mezzo di videoconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione
Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i

consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo e il Direttore. Possono essere invitati anche altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

12.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Presidente

13.1 Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dall'Arcivescovo di Firenze, il quale contestualmente nomina anche il VicePresidente.

13.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

13.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
c) monitorare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
d) convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'assemblea dei partecipanti;
e) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
f) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
g) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
h) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.

13.4 Il Presidente può adottare in caso di motivata urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle previste

dal precedente art. 11.2.t. I provvedimenti così adottati saranno sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

13.5 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente; i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Assemblea dei partecipanti della Fondazione

14.1 L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è costituita dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

14.2 La qualifica di Partecipante o Partecipante Sostenitore è attestata dalla iscrizione nell'apposito albo conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.

14.3 L'assemblea dei partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

14.4 La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.

14.5 L'assemblea dei partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato da parte del Consiglio di amministrazione.

14.6 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

14.7 L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è organo di natura consultiva, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete:

- esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;
- predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione;
- fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione;

- formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e/o Partecipanti;
- scegliere i candidati da indicare al Consiglio di Amministrazione ai sensi della lett. b) dell'art. 8 del presente Statuto;
- formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione;
- costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di particolare interesse per la Fondazione.

Art. 15 - Comitato scientifico

15.1 Il Comitato scientifico, per decisione del Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti particolarmente esperti nell'ambito dei settori di attività di all'art. 3 del presente Statuto.

15.2 I componenti del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico ed in particolare la sua eventuale articolazione in Giunta del Comitato Scientifico e Sezioni sulla base delle specifiche competenze.

15.4 Il Comitato scientifico è un organo di natura consultiva ed ha compiti di consulenza generale negli ambiti di attività della Fondazione, inoltre, esprime pareri su argomenti ed iniziative sottoposte al suo esame del Consiglio di amministrazione, in particolare in merito al programma annuale delle attività ed alle più opportune modalità di divulgazione delle stesse.
Le attività del Comitato Scientifico comprendono in particolare:

- l'approfondimento di temi scientifici, politici, sociologici, economici, tecnici e di altre discipline afferenti alla missione della Fondazione e alle tipologie di progetti svolti;
- la diffusione di idee e contributi culturali che accrescano la sensibilità e la conoscenza delle tematiche sociali attinenti alla missione della Fondazione.

15.5 I componenti del Comitato scientifico non possono appartenere ad altri organi della Fondazione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 16 - Organo di Controllo

16.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'Arcivescovo di Firenze e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da: il Presidente, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali; due sindaci effettivi; due sindaci supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei

revisori legali. Se monocratico, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto fra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

16.2 La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.
Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

16.3 In caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno dei componenti dell'organo di controllo l'Arcivescovo di Firenze provvederà alla relativa sostituzione ed i nuovi nominati scadranno insieme con quelli in carica.
I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

16.4 L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili) nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.5 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. ed attesta che il bilancio sociale ove dovuto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.
Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).
Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi (anche esclusivamente) a mezzo di videoconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

16.8 I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.9 Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti la revisione legale ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Direttore

18.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente con deleghe del Consiglio di Amministrazione e di altri organi dell'ente.

18.2 Il Direttore:

- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

- è responsabile del coordinamento dell'attività degli organi della Fondazione; elabora e propone al Consiglio di amministrazione il progetto di struttura organizzativa dell'ente;
- formula al Consiglio di amministrazione proposte e progetti di collaborazione con persone fisiche, giuridiche, pubbliche e privati ed enti conformi alle finalità della Fondazione;
- è responsabile della gestione operativa e specifica dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

18.3 Il Direttore, inoltre, partecipa – senza diritto di voto, salvo che non sia componente del Consiglio di Amministrazione – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 19 - Volontari

19.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

19.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

19.5 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 - Patrimonio, costituzione e destinazione ed assenza di scopo di lucro

20.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

20.2 Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione dai conferimenti effettuati a tale titolo successivamente dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

È formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione; da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione.

20.3 Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

20.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

20.5 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 21 - Bilancio di esercizio

21.1 L'esercizio sociale inizia con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

21.2. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio deve essere redatto a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

21.3 Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. In presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'attività della Fondazione, il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

21.4 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 e s.m.i. nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

21.5 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle entrate preliminarmente accertate e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di amministrazione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

21.6. Il bilancio deve essere depositato a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 22 - Bilancio sociale

22.1 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve redigere e depositare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

22.2 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 23 - Libri sociali obbligatori

23.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei partecipanti della Fondazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato scientifico, se nominato;
- Il libro dei volontari.

23.2 Ciascun libro è tenuto a cura dell'organo di riferimento e il libro dei volontari è tenuto a cura del Direttore.

23.3 Tutti i membri della Fondazione e degli organi della Fondazione possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione, il quale risponde nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le modalità di richiesta e di consultazione sono stabilite nei regolamenti della Fondazione, non è consentito estrarre copia dei libri sociali e/o di loro estratti.

Art. 24 - Clausola Arbitrale

24.1 Tutte le controversie tra gli organi e partecipanti della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato.
L'organo arbitrale sarà composto da un unico arbitro nominato dall'Arcivescovo di Firenze ed avrà sede presso il domicilio dell'arbitro.

24.2 L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli art. 806 e ss. Cpc in materia di arbitrato rituale.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Art. 25 - Trasformazione, fusione, scissione, estinzione e devoluzione del patrimonio

25.1 Qualora si renda necessario procedere alla trasformazione, fusione, scissione o messa in liquidazione della Fondazione, nei limiti e con le modalità che la legge stabilirà per tali procedure, il Consiglio di Amministrazione assumerà la deliberazione con la maggioranza di cui all'articolo 12.5.

25.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente.

25.3 Qualora la Fondazione sia cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e continui a operare ai sensi del codice civile, essa dovrà preventivamente devolvere il patrimonio ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, limitatamente all'incremento patrimoniale

realizzato nel periodo durante il quale è stata iscritta nel Registro, secondo le modalità e il procedimento previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs 117 /2017 e s.m.i. e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, dott. TOMMASO DEL FREO, notaio in Signa, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Signa li 21 luglio 2026

Firma digitale del Notaio
Dott. TOMMASO DEL FREO